

Il Giornale d'Acqui

E DEL CIRCONDARIO

Abbonamenti: { Anno L. 12.—
Semestre 6.—
Estero, Unione Postale 24.—
Necrologi e Ringraziamenti Lire 25 — Diffide e avvisi di vendita Lire 25
PAGAMENTI ANTICIPATI

Esce il Sabato di ogni settimana
OGNI NUMERO: CENTESIMI 20
ARRETRATO: CENTESIMI 30

Abbonamenti e inserzioni presso la DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE
Tipografia TIRELLI di A. Marinelli - ACQUI
PAGAMENTI ANTICIPATI
Si accettano corrispondenze purchè firmate - I manoscritti restano proprietà del giornale - Le lettere non affrancate si respingono.

ORARIO DELLA FERROVIA E AUTOMOBILI

Partenze Ferrovia: Alessandria ore 6,12* - 8,3 - 12,7 - 14,50* - 20,35 - Savona 4,32* - 9,32 - 13,35 - 18,44 - Asti 4,40* - 8,2 - 15,20* - 20,45 - Genova 5,40 - 6,15 - 8,8 - 12,10* - 18,35 - 20,55
Id. Automobili: Ponzono ore 10,30 - 18,30 - Cortemilia 9 - 16 - Fontanile 15 - Maranzana 15,30 - Alice B. 15,30 (solo al martedì) - Carpeneto-Ovada 16,30 - Orsara-Ovada 16,10
Id. Varazze-Sassello ore 15 *
Arrivi Ferrovia: Alessandria ore 9,20 - 11,40* - 13,25* - 18,30 - Savona 7,56* - 12,2* - 20,25 - 22,15 * - Asti 7,40 - 10,25* - 11,25 - 14,40* - 19,10 - Orsara-Ovada 9,50 - Genova 7,32 - 11,35* - 17,55 - 20,23*
Id. Automobili: Ponzono ore 8 - 14,30 - Cortemilia 7,30 - 15 - Fontanile 10 - Maranzana 9,40 - Alice B. 16 - Carpeneto-Ovada 9,50 - Orsara-Ovada 9,40 - Varazze-Sassello 11,45

* Non si effettuano alla Domenica i treni segnati con asterisco. — (2) Non si effettua alla Domenica da Savona ad Acqui e da Acqui a Savona — (3) Effettuati nei giorni festivi riconosciuti dal 18 Giugno al 29 Ottobre da Genova ad Acqui e da Acqui a Genova — * Al Martedì la partenza da Sassello viene effettuata alle ore 6,30 — Da Acqui alle ore 16.

IL PARADISO DEGLI IMBROGLIONI

È l'Italia. E lo è in modo ufficiale. Allorchè fu promulgata la famosa legge sull'imposta patrimoniale, i cittadini aventi un patrimonio superiore alle 50 mila lire furono invitati a denunciare il proprio patrimonio, affinché il fisco potesse tassarlo. Ora i cittadini italiani si dividono in due e i furbi. Dovremmo dire: gli onesti e gli imbrogliatori, ma dato che tutto è fatto a vantaggio degli imbrogliatori, dobbiamo ammettere che quegli non siano che dei furbi. Gli ingenui dichiararono il proprio patrimonio, i furbi se ne infischiarono, ben sapendo che in Italia le leggi sono fatte unicamente per gli ingenui. Naturalmente il governo non disturbò i furbi non andando a ricercare i contravventori alla legge, i truffatori, coloro che approfittano dell'onestà altrui. Non ci pensò nemmeno. Tutta la sua autorità e tutta la sua brutalità l'impiegò contro gli ingenui, contro gli onesti, contro coloro che rispettarono la legge. L'iniquità della legge è nel concetto stesso dell'imposta. Se c'era momento in cui doveva sembrare elementarmente assurdo determinare il valore positivo dei patrimoni, era proprio questo, in cui ogni sei mesi si spostano nel modo più tumultuario i valori così degli immobili, come dei titoli; e si è voluto invece cristallizzare e determinare in cifra assoluta, a data fissa, una consistenza patrimoniale che non può rispondere affatto alla verità.

Nella regolamentazione della legge si sono commessi errori madornali: grossolano quello che riguardava il modo di computare il valore della proprietà immobiliare con una formula suggerita dallo Stato e che, per gli effetti delle sperequazioni catastali, portava a conclusioni inaspettate e tutte sbagliate. Ma il più bello si è che, quando col decreto-legge 5 febbraio 1920 si è voluto riparare a quelle bestialità, se ne è commessa una più grossa, tanto grossa

da sembrare incredibile. Il suddetto decreto-legge determina che la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati è fatta capitalizzando al saggio del 100 per 5 il reddito netto, del quale lo stabile sarebbe stato normalmente suscettibile, in assenza del regime vincolativo degli affitti rustici ed urbani.

Ciò vuol dire che il governo tiene al contribuente questo discorso, del quale non si sa se più ammirare la cretineria o l'arbitrio. «La vostra casa vi rende soltanto 5000 lire all'anno, perchè i decreti che io governo ho fatto relativamente agli affitti vi impediscono di ricavarne di più; ma, se io non avessi fatto quei decreti e non li prorogassi continuamente, e se voi, proprietario di casa foste libero di far pagare a vostro capriccio gli inquilini, potreste ricavare 25.000 lire all'anno di reddito: così, agli effetti dell'imposta patrimoniale, la vostra casa non sarà valutata L. 100.000 ma mezzo milione.»

Tutto ciò è enorme: e gli agenti delle imposte sono costretti, per dovere, ad applicare questa enormità. L'Italia è proprio il paradiso degli imbrogliatori. Bisogna essere imbrogliatori, tale è il monito che dà il governo. Gli onesti non meritano nessuna considerazione, nessun riguardo. Ed allora? Allora non c'è da fare altro che farsi giustizia da sé. I contribuenti, gli ingenui debbono organizzarsi, reagire.

I provvedimenti fiscali debbono essere improntati al senso comune prima, alla giustizia dopo. Non ci devono essere contribuenti imboscati; le tasse non devono uccidere chi le paga, il denaro di pantalone non deve essere sprecato. Questo deve essere e questo va imposto.

Pro Monumento Saracco

Somma precedente L. 8524. Comm. Belom Ottolenghi. (2° versamento), 200; Marchese C. Spinola, 100; Avv. Stoppa, 50; Comune di Molare, 100; Comune di Fontanile, 50; Comune di Babbio, 100. Totale g.n. L. 9124.

Pel miglioramento dei festeggiamenti di S. Guido

L'utile immediato e diretto che deriva agli Esercenti e Commercianti in genere, ed in special modo alla classe degli albergatori, dai festeggiamenti di San Guido, è canone ormai indiscutibile.

Conseguentemente rendere grandiosi, attraenti e, soprattutto, redditizi per concorso di gente, i festeggiamenti della tradizionale festa patronale e fiera di San Guido, dovrebbe non solo essere cura precipua del Comune, ma dovere ed interessamento speciale della Società Esercenti e Commercianti.

Ed invero quest'Associazione si è sempre interessata in merito, ma — con buona venia sua — non mai con quel divicamento preciso, formale e categorico che abbia sortito un programma di festeggiamenti, che racchiudesse nello stesso tempo il duplice effetto della spettacolosità e del fattivo concorso di gente.

Causa principale di siffatta lacuna è indubbiamente quella che la predetta Società si accinge al compito dei festeggiamenti una ventina di giorni prima della ricorrenza della Festa Patronale, mentre, per opera del Consiglio d'Amministrazione della Società stessa, di Amministrazione di una Commissione di cittadini, la pratica dei festeggiamenti, atti a sortire il duplice effetto sumentovato, dovrebbe essere iniziata in Aprile.

Fermo stando lo spettacolo pirotecnico, ormai diventato tradizionale, e che, rappresentando il progromo e più fattivo numero del programma, inquantochè, dovendo aver luogo di sera, trattiene la gente nella Città, dovrebbe essere, e diviso in due sere, i soggetti che, a nostro parere, racchiudono il duplice effetto della spettacolosità e del concorso di gente sono:

1. Un concorso di Bande Musicali
2. Un concorso di Società Corali.
3. Un convegno di Società Sportive con Fanfare --
4. La elezione delle Regine della Festa Patronale e della Fiera --
5. Una gara di tiro al piccione, ecc., ecc.

Per tacere degli altri, i primi numeri dei soggetti da noi citati, bastano di per loro a fornire un divertimento graditissimo ed a portare un contingente in più di persone, essendo le Bande Musicali e le Società Corali corpi costituiti da numerose persone.

Ma la preparazione di siffatti concorsi richiede un non breve lasso di tempo, inquantochè fa d'uopo nominare anzitutto la Commissione tecnica di tre Maestri, la formazione dei singoli regolamenti, la stampa e la spedizione dei fogli di adesione e di informazione. E poichè Acqui ha la fortuna di contare Maestri e competenti di arte musicale, la preparazione dei concorsi corali e ban-

distici sarebbe facile, e certa la riuscita, e quindi da preferirsi.

E dal momento che siffatto programma non è più possibile mandarlo in effetto quest'anno, chè la Festa Patronale di San Guido è imminente, si confida che possa essere oggetto di studio del Consiglio d'Amministrazione della Società Esercenti e Commercianti per effettuarlo nell'anno venturo.

Sul Commercio del Bestiame

Pubblichiamo di buon grado le seguenti osservazioni, che un noto competente ci manda, nell'interesse del nostro commercio del bestiame:

27 Giugno 1922.

On. Signor Direttore,

Mi permetta di recare a notizia degli studiosi e degli uomini d'affari del nostro Circondario una sentenza, la quale, se riuscisse a prevalere porterebbe una mezza rivulazione nel nostro mercato del bestiame ed in quelli delle Città vicine, il quale e i quali non hanno bisogno di siffatte scosse.

La Corte d'Appello di Casale con sentenza 15 Marzo 1922, Ciselli contro Cantagalli (Giurispr. Torino 553) proclama la massima che «le consuetudini locali non possono invocarsi nelle vendite di animali per ridurre a minori proporzioni il termine di quaranta giorni stabilito « per la proponibilità dell'azione re-dibitoria ».

Ognun sa che presso di noi il detto termine, per i contratti che si fanno sul mercato, è ristretto a giorni otto, e tale consuetudine è consacrata sia dagli « Usi Commerciali vigenti nella Provincia di Alessandria » pubblicati da quella Camera di Commercio nel 1902 — sia da analoghe pubblicazioni compilate dal compianto avvocato Augusto Cassone, edita dal Comune di Acqui nel 1908, essendo Endò il cav. notaio che guttiera.

Ed' da desiderarsi che detta sentenza la quale non pare conforme agli insegnamenti della Corte Suprema, venga denunciata alla Cassazione, affinché il commercio sappia quale partito appigliarsi nella interessante questione.

Grato della ospitalità, mi dico di V. S. dev.mo N. N.

Quartieri postali

Allo scopo di rendere più sollecito il recapito a domicilio delle corrispondenze e più semplice il servizio di ripartizione, il Ministero delle Poste raccomanda di indicare e subito dopo il nome della città di destinazione, il numero del quartiere postale. Tale quartiere postale si potrà sapere consultando l'elenco delle vie e piazze delle principali Città del Regno; e lencò che il nostro Ufficio di Posta tiene a disposizione del pubblico.

Pro Croce Bianca

Cittadini,

Nell'ora dolorosa attraversata da tutta l'umanità, una associazione è sorta, guidata da volenterose persone, che, al disopra di tutte le passioni politiche, si lottano per accorrere in aiuto a tutti gli sventurati, che invocano il soccorso.

L'amministrazione della locale Croce Bianca, che alimento le lavora per portare a compimento il grande motto « tutti per uno, uno per tutti » ha bisogno anch'essa di aiuto, da parte della benemerita cittadinanza per conseguire il suo scopo.

Mentre nelle frazioni rurali e nei paesi del nostro Circondario sono continue le sciagure che colpiscono i nostri contadini, assistiamo al doloroso fatto che gli ammalati o gli infelici sono trasportati al nostro ospedale su duri carri trainati da buoi con pericolo di aggravare sempre più il loro dolore. Giovani! voi che temprate i vostri muscoli nelle competizioni sportive, iscrivetevi nelle gloriose file dei militi di questa associazione per dare anche voi il vostro obolo di generosità.

Proprietari e contadini di tutti i paesi, è necessario il vostro interessamento, acciocchè il nostro Circondario sia fornito di un'autoambulanza.

Sindaci di tutti i comuni, a voi il vostro dovere per il trionfo della nostra associazione.

Acqui, 26 - 6 - 1922.

PARODI VIRGINIO
Milito della Croce Bianca

Gli aumenti d'affitto al 1° Luglio

Gli aumenti di pigione fissati dai decreti in vigore, a partire dal 1° Luglio corrente, sono i seguenti:

Prima categoria: pigione base superiore a lire 1800, aumento del 25 per 100 in aggiunta al 70 per 100 già in corso.

Seconda categoria: pigione base superiore a lire 900: aumento del 15 per 100 in aggiunta al 35 per 100 già in corso.

Terza categoria: pigione base superiore a lire 450, aumento del 10 per 100 in aggiunta al 25 per 100 già in corso.

Gli aumenti si calcolano sempre sulla pigione base, che è quella sulla quale furono calcolati i precedenti aumenti. Tali aumenti in nessun caso possono determinare il passaggio da una ad altra categoria. Essi hanno vigore dal 1° Luglio 1922 fino al 30 Giugno 1923.

Tutte queste norme si applicano alle case o locali adibiti ad uso di abitazione. Non si applicano ai locali ad uso commerciale. Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio, studio e di abitazione, s'intende prevalente l'uso di abitazione.

TERME D'ACQUI
APERTE TUTTO L'ANNO

Il più grande Stabilimento d'Europa per Fanghi Solforosi caldissimi
Cura insuperabile per Artrite, Reumi, Fratture, Sciatica, Nevralgie, Acidi urici, Gotta, ecc. — Massaggio, Cura Elettrica, Ginnastica svedese
PENSIONI CON CURA NELL'HOTEL
Scrivere: SOCIETÀ ALTA (Terme d'Acqui) Ferrov. GENOVA-ACQUI-TORINO